

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1018

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2002

—————

Concessione di indulto e provvedimenti in materia
di misure alternative alla detenzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La questione del sovraffollamento carcerario ha assunto negli ultimi anni una dimensione drammatica. Siamo ben consapevoli che l'indulto da solo non è che una misura «emergenziale» finalizzata a una «emergenza» che, in mancanza di adeguati e immediati interventi, tornerebbe a riproporsi in tempi rapidi e in forme ancor più drammatiche. E, tuttavia, l'indulto, se intelligentemente calibrato e realizzato, può rispondere a esigenze precise, ancorchè circoscritte.

La XIII legislatura può vantare il varo di numerosi e importanti provvedimenti in materia di giustizia: la riforma costituzionale del giusto processo, un discreto intervento legislativo in materia di depenalizzazione, la riforma del giudice unico e le modifiche al codice di procedura penale a essa collegate, la competenza penale del giudice di pace, la legge 27 maggio 1998, n. 165, cosiddetta «Simeone-Saraceni».

Il circuito degli interventi sulla esecuzione della pena e sull'applicazione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario resta, tuttavia, l'elemento più debole del sistema, e non certo per inadeguatezza delle norme o per mancanza di rispondenza da parte della popolazione carceraria; il punto dolente è costituito, piuttosto, dalla eccessiva lunghezza e macchinosità delle procedure, al punto che molti detenuti ancor oggi non fanno in tempo a godere dei benefici, dal momento che il procedimento che li riguarda non può essere esaminato o portato a termine prima della fine della pena (su questo punto le recenti modifiche introdotte dalla legge Simeone-Saraceni potranno produrre buoni risultati).

Da qui i provvedimenti che, nel presente disegno di legge, accompagnano la semplice concessione dell'indulto. Con l'articolo 6 si prevede l'introduzione nel codice di procedura penale dell'articolo 533-*bis*, che autorizza il giudice a concedere, all'atto stesso dell'emissione della sentenza di condanna, le misure alternative alla pena previste dall'ordinamento penitenziario e a sostituire la pena detentiva con altra di specie diversa, come la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività o la previsione di particolari attività, destinate a offrire alla vittima il risarcimento del danno o la riparazione del torto subito; misure che possono essere applicate da sole o unitamente a determinate prescrizioni, che consentano un effettivo percorso di rieducazione e reinserimento del condannato. Questo obiettivo potrà essere perseguito anche attraverso particolari modalità di esecuzione della pena, che consentano al condannato, ad esempio, di continuare a svolgere il proprio lavoro: dunque, limitare la detenzione ai fine settimana o concentrarla in alcuni periodi dell'anno.

Con l'articolo 7 si prevede l'adeguamento dei limiti di pena che il giudice può, anche d'ufficio, sostituire con la semidetenzione (da un anno a tre anni), con la libertà controllata (da sei mesi a diciotto mesi) ovvero con la pena pecuniaria (da tre mesi a un anno); si interviene inoltre sulla modalità di esecuzione del regime di semidetenzione, attraverso un intervento sostanzialmente analogo a quello previsto nel comma 3 del nuovo articolo 533-*bis* del codice di procedura penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Indulto)

1. È concesso indulto nella misura non superiore a quattro anni per le pene detentive e non superiore a euro 25.823 per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

Art. 2.

(Indulto per le pene accessorie)

1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

Art. 3.

(Esclusioni oggettive dell'indulto)

1. L'indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

3) 422 (strage);

4) 575 (omicidio) se connesso all'articolo 416-bis (associazione di tipo mafioso);

5) 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile);

6) 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*quater* (atti sessuali con minorenne), 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo);

7) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);

8) 648-*bis* (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni:

1) 73, commi 1, 2 e 3, concernenti le attività illecite, ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 80;

2) 74, concernente l'associazione per delinquere;

c) per i reati previsti dagli articoli 50, 51, 51-*bis*, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;

d) per i reati previsti dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136, in materia di biodegradabilità dei detergenti sintetici, e successive modificazioni;

e) per i reati previsti dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

f) per i reati previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva

96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

g) per i reati previsti dall'articolo 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Revoca dell'indulto)

1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione dell'indulto medesimo, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

Art. 5.

(Termine di efficacia dell'indulto)

1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 dicembre 2001.

Art. 6.

(Misure alternative e modalità di esecuzione della pena)

1. Dopo l'articolo 533 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 533-bis - *(Misure alternative e modalità di esecuzione della pena)* - 1. Quando la pena detentiva irrogata non è superiore a tre anni, ovvero a quattro anni nei casi previsti dagli articoli 90 e 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il giudice con la sentenza di condanna può disporre anche d'ufficio la concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 94 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena nelle ipotesi di cui all'articolo 90 del medesimo testo unico.

2. Il giudice può, altresì, disporre anche d'ufficio la sostituzione della pena detentiva con la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività o di attività dirette al risarcimento del danno o alla riparazione in forma specifica a favore della parte offesa, ovvero con l'osservanza di particolari prescrizioni dirette alla rieducazione e al reinserimento del condannato.

3. In funzione delle finalità di rieducazione e di reinserimento del condannato ovvero in relazione alle sue comprovate esigenze di lavoro o di studio, il giudice può altresì disporre che la pena detentiva sia eseguita limitatamente a determinati periodi dell'anno o in determinati giorni della settimana.

4. In tutti i casi previsti dai commi da 1 a 3, il giudice determina le modalità dell'esecuzione e la sua durata, che non può essere inferiore a quella della pena irrogata».

Art. 7.

*(Modifiche alla legge 24 novembre 1981,
n. 689)*

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 53 le parole «un anno», «sei mesi» e «tre mesi» sono

sostituite rispettivamente dalle seguenti: «tre anni», «diciotto mesi» e «un anno»;

b) all'articolo 55 il primo comma è sostituito dal seguente:

«La semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno ovvero determinati giorni della settimana o determinati periodi dell'anno nel proprio domicilio. La determinazione delle ore, dei giorni e dei periodi suddetti è effettuata in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato».

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

